

+++++



Comune di ACQUALAGNA
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con DCC n. 9 del 27/04/2022

Modificato con DCC n. 16 del 28/04/2023

INDICE TITOLO I

– DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONI

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Oggetto e finalità

Art. 3 Individuazione degli impianti sportivi comunali

Art. 4 Classificazione delle attività sportive

Art. 5 Distinzione degli impianti sportivi comunali

Art. 6 Quadro delle competenze

TITOLO II – CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 7 Concessione in uso degli spazi degli impianti sportivi

Art. 8 Modalità e criteri di concessione in uso

Art. 9 Modalità di utilizzo

Art. 10 Rinuncia

Art. 11 Sospensione e revoca delle autorizzazioni

Art. 12 Destinazione d'uso degli impianti sportivi

TITOLO III – CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 13 Disposizioni per l'assegnazione delle gestioni

Art. 14 Affidamento in via diretta della gestione degli impianti sportivi comunali

Art. 15 Competenze del gestore e dell'Amministrazione Comunale

Art. 16 Corrispettivi di gestione e canoni annui

Art. 17 Assegnazione spazi degli impianti in gestione

Art. 18 Responsabilità verso terzi

Art. 19 Durata delle gestioni

Art. 20 Ammodernamento e costruzione di impianti sportivi

Art. 21 Sfruttamento pubblicitario e subconcessione

Art. 22 Revoca delle concessioni di gestione

Art. 23 Funzioni di controllo

TITOLO IV - TARIFFE

Art. 24 Determinazione tariffe

Art. 25 Modalità di pagamento

Art. 26 Concessione a titolo gratuito

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 Codice Europeo di Etica Sportiva

Art. 28 Eventi di protezione civile

Art. 29 Rinvii

Art. 30 Norme transitorie entrata in vigore e abrogazione di norme

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONI

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per impianto sportivo, l'insieme di uno o più sale o spazi attrezzati per attività sportive e/o motorie, aventi in comune i servizi di supporto e accessori, finalizzate al raggiungimento del benessere psicofisico degli utenti;
- per servizi di supporto, gli ambienti direttamente funzionali alle attività motorie ed alla presenza degli utenti, quali spogliatoi, servizi igienici e locali di pronto soccorso;
- per spazi o servizi accessori, gli spazi o servizi non direttamente funzionali alle attività motorie, accessibili agli utenti o dagli stessi fruibili;
- per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per attrezzature, i piccoli attrezzi o gli attrezzi mobili per attività ginniche a corpo libero ed aerobica in genere, le macchine e le attrezzature per l'allenamento dell'apparato cardiovascolare, le macchine e le attrezzature fisse per l'allenamento dell'apparato muscolare ed ogni altro strumento necessario allo svolgimento dell'attività fisica e motoria;
- per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune concede l'uso e la conduzione dell'impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per concessione in gestione, il provvedimento con il quale il Comune affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
- per corrispettivo, l'importo che l'amministrazione comunale può corrispondere al concessionario o al gestore degli impianti senza rilevanza imprenditoriale;

- per tariffa, la somma che l'utilizzatore deve versare al Comune o al gestore dell'impianto;
- per canone, l'importo che il Comune riceve dal concessionario della gestione degli impianti

Articolo 2

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti scolastici, etc....) o da terzi.

Gli impianti comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

L'uso pubblico degli impianti sportivi compresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività nel rispetto della vigente normativa igienica e di sicurezza.

Il Comune riconosce il diritto al gioco ed al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività.

Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona, lo sviluppo della vita di relazione, l'integrazione sociale e la leale competitività.

Il Comune, nel rispetto delle norme regionali, statali ed europee, nonché degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dalla programmazione regionale, esercita le funzioni ad esso attribuite dall'art. 3, comma 2, della L. R. n. 5 del 02.04.2012.

Con il presente regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche che considera di rilevante interesse pubblico:

- concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni

e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";

- concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;

- ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.

Articolo 3

Individuazione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni sportive CONI, del CIP, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sportivi comunali sono i seguenti:

-palazzetto dello sport Via A.Gamba n.3

-piscina comunale Via A.Gamba n.3

-palestra scolastica comunale E.Mattei Via Kennedy n.21

-palestra scolastica comunale Via Valeria Loc.Pole

-bocciodromo Comunale

-campo da calcio in erba Via A.Gamba

-campo da calcio in erba sintetica Via A.Gamba

-campo da calcetto Via A.Gamba

Gli impianti sportivi realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento si intenderanno integrati nel sopra esposto elenco.

Articolo 4

Classificazione delle attività sportive

Le attività che vengono svolte negli impianti sportivi comunali sono classificate nel seguente modo:

a) attività agonistica, nella quale rientrano quelle attività sportive praticate continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive, enti di promozione sportiva, riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI;

b) attività giovanile, nella quale rientrano quelle attività svolte dalle società sportive ed enti di promozione sportiva finalizzate all'avviamento dell'attività sportiva giovanile e l'attività didattica giovanile;

c) attività per soggetti diversamente abili, nella quale rientrano quelle attività sportive rivolte alle persone diversamente abili la cui pratica è considerata un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica;

d) attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale, nella quale rientrano quelle attività svolte da soggetti diversi dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva; l'attività svolta dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva ma non rivolta all'agonismo bensì finalizzata ad attività di tipo ricreativo e di benessere; l'esercizio di attività sportive da parte dei privati;

e) sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria con finalità ludico-ricreative svolta in favore di persone di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivo, oltre al miglioramento degli stili di vita e della condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo della vita di relazione per favorire l'integrazione sociale degli individui;

f) attività sportiva istituzionale, è lo scopo ideale dell'associazione; deve essere un obiettivo di utilità generale/collettiva, e non può essere in alcun modo un'attività economica, ovvero questa può essere esercitata, ma non deve essere lo scopo principale.

Articolo 5

Distinzione degli impianti sportivi comunali

Le strutture sportive comunali vengono suddivise dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, **fatte salve le preminenti competenze del Consiglio Comunale in ordine al piano biennale beni e servizi**, in:

A) *impianti sportivi con rilevanza economica*, sono quelli che per le loro particolari caratteristiche strutturali e dimensioni possono essere remunerativi ed in grado di produrre reddito per il gestore, in quanto idonei allo svolgimento di pratiche sportive **anche**

multidisciplinari ed in grado di offrire all'utenza servizi complementari, anche commerciali, di natura accessoria

B) *impianti sportivi privi di rilevanza economica*, non sono remunerativi ed in grado di produrre reddito per il gestore in quanto impianti periferici con caratteristiche strutturali di base e dimensioni limitate privi di qualsiasi altro servizio di natura accessoria idonei alla pratica sportiva giovanile, dilettantistica ed amatoriale.

Per quanto riguarda gli impianti di cui al punto A) è facoltà della Giunta Comunale adottare apposito atto deliberativo con cui determinare in via prioritaria la funzione sociale di taluni impianti in termini di promozione dell'attività sportiva in favore della collettività, stabilendo elementi quali specifiche modalità di utilizzo degli spazi disponibili e piani tariffari al di sotto dei valori di mercato per l'associazionismo e per la cittadinanza, in particolare per le cosiddette "fasce deboli", ai quali il gestore dovrà attenersi. In tal caso la gestione risulterà "non a rilevanza economica".

Per quanto riguarda gli impianti di cui al punto A) -B) è facoltà della Giunta Comunale di prevedere le destinazioni d'uso in tutto o in parte

Articolo 6

Quadro delle competenze

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale a cui spettano i poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali l'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive, la individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione;

- la Giunta Comunale a cui spetta individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento, definire i criteri oggettivi per la ripartizione dei corrispettivi annui da erogare, se previsti, in favore del gestore di ogni singolo impianto, determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti ed i canoni per le gestioni;

- i Responsabili dei Servizi a cui spetta provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione all'attività scolastica, per le attività di

base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale, rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi, stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta, curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi, verificare il rispetto, da parte delle Società Sportive, della normativa in materia di attività sportiva agonistica e non, esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale.

TITOLO II

CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 7

Concessione in uso degli spazi degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi sono **assegnati** in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti della disponibilità. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione dei provvedimenti d'autorità comunale.

L'assegnazione in uso degli impianti dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione medesima.

Articolo 8

Modalità e criteri di concessione in uso

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda su modulo predisposto dalla Amministrazione Comunale nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste dal Regolamento.

Di norma, la domanda, redatta su apposito modello A, va presentata entro il 30 giugno di ogni anno per la stagione sportiva successiva e nel mese di luglio si terranno le riunioni per la definizione degli orari.

Le istanze di assegnazione in uso, dovranno pervenire, entro il termine sopra definito:

- **all'Ufficio Sport per gli impianti sportivi non concessi o affidati in gestione e dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Acqualagna;**
- **direttamente al gestore nel caso di impianto sportivo concesso o affidato in gestione (anche a rilevanza economica)**

Le istanze di **assegnazione** pervenute dopo il citato termine non potranno modificare la programmazione effettuata e saranno valutate solo in relazione alla disponibilità di spazi negli impianti richiesti o a seguito di rinunce da parte di altri utenti

La Giunta definisce con proprio atto i criteri di assegnazione in uso ai quali si dovrà attenere il Responsabile competente, tenendo conto delle seguenti priorità:

- ordine di priorità per tipologia d'utenza

- a) scuole di istruzione primaria, enti di promozione sportiva, associazioni sportive e/o di tipo sociale aventi sede nel Comune di Acqualagna;
- b) enti di promozione sportiva, associazioni sportive e/o di tipo sociale non aventi sede nel Comune di Acqualagna ma che organizzano attività sportive con il significativo coinvolgimento della collettività locale;
- c) aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;
- d) soggetti non sportivi non aventi finalità di lucro;

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità delle scuole cui fanno capo. A tale scopo, l'uso delle palestre scolastiche è regolato da accordi tra Comune e Istituto scolastico cui l'impianto sportivo fa capo.

Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.

In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport praticati il Responsabile può stabilire limiti massimi di assegnazione orarie per ciascuna tipologia di sport.

Dovranno essere garantiti ad ogni attività/società sportiva almeno due allenamenti settimanali e partita, qualora prevista.

Le richieste di utilizzo di impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti. L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno

precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti

Le istanze di **assegnazione** in uso per le attività di breve durata, devono essere inoltrate, al gestore o al competente Responsabile per gli impianti non concessi in gestione, almeno sette giorni prima dell'inizio delle medesime.

Il Responsabile del Servizio competente, sulla base di tutte le richieste pervenute, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto nel caso di palestre scolastiche, nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento e di eventuali ulteriori criteri deliberati con atto di Giunta, redige, per gli impianti non concessi in gestione un piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

L'orario **assegnato** si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente, ferma restando la possibilità di rinuncia degli spazi

Articolo 9

Modalità di utilizzo

Ricevuta l'autorizzazione e prima dell'inizio dell'attività, l'assegnatario è tenuto a consegnare al gestore, o all'Ufficio Sport nel caso di impianti non concessi in gestione, l'allegato modulo "B", debitamente sottoscritto, in base al quale si impegna:

- a) a salvaguardare il patrimonio comunale;
- b) ad osservare le norme di buon comportamento, del corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti, nonché delle norme di sicurezza, di igiene e di altre disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti, attinenti alla tipologia dell'impianto e all'uso che ne viene fatto;**
- c) a vigilare affinché gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, mantengano un comportamento civile;
- d) a frequentare l'impianto con abbigliamento e calzature idonee;
- e) a risarcire i danni che dovessero essere arrecati alla struttura, alle attrezzature ed ai servizi annessi, fermo restando che il legale rappresentante o il singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, risponde sul piano patrimoniale quale fideiussore ai sensi di legge;
- f) ad utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato concesso **in conformità alle normative tecniche e di sicurezza attinenti alla tipologia dell'impianto stesso e in conformità al regolamento comunale vigente in materia;**

- g) a sollevare l'Amministrazione Comunale, o suo concessionario, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi per danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi;
- h) a manlevare e garantire l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia richiesta risarcitoria, patrimoniale e/o non patrimoniale, dovesse essere formulata per fatti o comportamenti derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo comunale sopra indicato;
- i) a segnalare tempestivamente al gestore ogni danno alle strutture e alle attrezzature assegnate, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo e/o ammanchi e/o cattivo funzionamento; in caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura;
- l) a non cedere a terzi, anche solo parzialmente, gli spazi assegnati;
- m) (solo per impianti natatori) a garantire la sicurezza dei propri utenti attraverso la presenza a bordo vasca di un assistente bagnante abilitato a fornire il primo soccorso ed abilitato BLS.
- n) a rispettare la normativa vigente in materia di dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE);**

L'assegnatario è tenuto a comunicare all'Ufficio Sport il referente al quale è conferita la diretta responsabilità, anche nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per quanto concerne il comportamento degli utenti e l'idonea pulizia di tutti i locali utilizzati una volta terminata l'attività.

Gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza RC valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi e a **provvedere direttamente alla copertura assicurativa dei partecipanti all'attività sportiva e/o ricreativa da svolgere nell'impianto;**

Per le palestre utilizzate in orario extrascolastico, la pulizia dei locali è a cura e a carico delle Associazioni sportive, garantendo da parte delle stesse il ripristino dei luoghi alla conclusione delle attività giornaliere.

Il gestore è tenuto ad acquisire dagli assegnatari il citato modulo "B" e a trasmetterlo all'Ufficio Sport entro 20 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione trasmessa dal medesimo ufficio; in mancanza le attività oggetto di autorizzazione saranno considerate sospese.

Nel caso di impianti sportivi non concessi in gestione, l'assegnatario trasmette entro 20 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione dell'Ufficio Sport il citato modulo "B" al

medesimo ufficio; in mancanza le attività oggetto di autorizzazione saranno considerate sospese.

Articolo 10

Rinuncia

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

In mancanza di tali richieste, gli spazi ritorneranno nella disponibilità del gestore anche qualora determinassero il superamento del limite percentuale previsto. Il gestore, qualora non intenda fruire degli ulteriori spazi, può assegnarli alle società sportive le cui istanze siano state parzialmente soddisfatte, in proporzione alla percentuale di soddisfacimento delle richieste originariamente presentate. In entrambe le ipotesi, il gestore è tenuto ad ottenere l'assenso dell'Ufficio Sport, che sulla base dell'istruttoria effettuata, valuterà l'opportunità e la congruità della scelta prospettata e delle ragioni alla stessa sottese.

Articolo 11

Sospensione e revoca delle autorizzazioni

L'Ufficio competente può temporaneamente sospendere le autorizzazioni, avvisando i soggetti interessati, ove possibile con almeno sette giorni di anticipo, qualora lo ritenesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, anche non organizzate direttamente dal Comune, per l'esecuzione di lavori di manutenzione o per interventi di natura tecnica e quando individua situazioni che pregiudichino l'agibilità degli impianti. Le autorizzazioni vengono revocate:

- a) per il mancato rispetto delle modalità di utilizzo;
- b) per il mancato pagamento delle tariffe nei termini, con conseguente divieto di utilizzare qualsiasi altro impianto comunale sino alla regolarizzazione della situazione debitoria;
- c) per la mancata ottemperanza degli obblighi assunti rispetto al comportamento degli utenti ed all'idonea pulizia di tutti i locali utilizzati negli impianti;
- d) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- e) per motivi di interesse pubblico.

In caso di sospensione o revoca, nessun tipo di indennizzo o rivalsa è dovuto dall'Amministrazione Comunale all'assegnatario.

Articolo 12

Destinazione d'uso degli impianti sportivi

In ogni impianto sportivo è ammesso lo svolgimento delle manifestazioni o attività sportive per le quali l'impianto stesso è omologato od opportunamente attrezzato. L'Amministrazione Comunale garantirà comunque la fruibilità degli impianti sportivi comunali anche per lo svolgimento di manifestazioni ed attività non sportive, previa acquisizione da parte dei soggetti organizzatori di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti normative regolanti la materia. Nell'utilizzo degli impianti tutta l'utenza è tenuta al rigoroso rispetto di quanto disposto dai competenti organi in materia di omologazione e di agibilità, con particolare riferimento alla presenza di pubblico.

TITOLO III

CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 13

Disposizioni per l'assegnazione delle gestioni

Fatta salva la gestione diretta, il Comune può gestire i propri impianti sportivi di norma in forma indiretta. **Ove il Comune non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi si applica l'art.6 del D.Lgs.n.38/2021 nonché, ove compatibili, la L.R.Marche n.5/2012 ed il relativo Regolamento n.4/2013.**

Con riferimento alla rilevanza economica o meno degli impianti sportivi, possono essere individuate le seguenti modalità di gestione degli impianti sportivi:

a) impianti sportivi con rilevanza economica

La gestione degli impianti sportivi aventi rilevanza economica deve essere qualificata come “concessione di servizi” e va affidata secondo le modalità dell'art.164 del Codice.

Questa gestione risulta essere remunerativa ed in grado di produrre reddito. Tale concessione di servizi è costituita da un contratto a titolo oneroso tra il Comune ed un soggetto per la gestione di servizi, riconoscendo a titolo di corrispettivo il diritto di gestire i servizi oggetto della convenzione **o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al gestore del rischio operativo legato alla gestione dei servizi stessi.**

Il prezzo può consistere, a norma dell'art.165 del Codice, in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili, funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario in ordine alla corretta allocazione del rischio operativo.

Tale tipologia di gestione si caratterizza per essere remunerativa ed in grado di produrre reddito in modo significativo secondo metodi imprenditoriali.

La redditività deve essere valutata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'Ente per soddisfare i bisogni della collettività, alle specifiche modalità di gestione, ai costi ed oneri di manutenzione (anche straordinaria ove previsto), alla struttura tariffaria per l'utenza, alla praticabilità di attività accessorie salvo altro.

b) impianti sportivi privi di rilevanza economica

Per la gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica possono configurarsi i seguenti modelli di esternalizzazione da individuarsi secondo l'indirizzo della Giunta Comunale:

b.1) "concessione di bene pubblico" sottratta all'applicazione del Codice dei contratti ai sensi dell'art.4 del richiamato Codice ma sottoposta ai principi ivi previsti nonché a quelli compatibili di cui alla L.R.Marche n.5/2012 e relativo regolamento n.4/2013.

Tale fattispecie si caratterizza per la finalità di utilizzo del bene pubblico da parte del gestore senza che sia svolto un "servizio pubblico" ovvero sia svolto non in modo prevalente. L'oggetto del contratto è l'uso del bene pubblico. La manutenzione straordinaria è a carico del Comune.

b.2) "appalto di servizi" che prevede la prevalenza di un servizio reso da parte del gestore per conto dell'Amministrazione a favore della collettività; la gestione dell'impianto sportivo assume pertanto un carattere meramente strumentale rispetto all'erogazione del "servizio pubblico". L'oggetto del contratto è il servizio da rendere alla comunità. In tale ipotesi, in applicazione del principio di concorrenza, la procedura è rivolta a tutti gli "operatori economici" ed i criteri di selezione di cui alla L.R.Marche n.5/2012 e relativo regolamento n.4/2013 potranno essere applicati ove compatibili.

La manutenzione straordinaria è a carico del Comune.

Tale fattispecie si caratterizza, altresì, per l'assenza di rischio operativo in capo al gestore e deve essere affidato secondo le specifiche disposizioni di cui agli artt.140-144 del Codice dei contratti (Allegato IX - cpv 92610000-

Nelle ipotesi di cui ai punti b.1 , la gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica è affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di quanto disposto dalla l 38/2021 e di idonei requisiti, ai sensi dell'art. 16 reg. att. della L.R. 5/2012, fatto salvo la possibilità della Giunta di definire ulteriori requisiti:

- a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticate;
- b) esperienza nella gestione degli impianti sportivi;
- c) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- d) livello di attività svolta;
- e) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
- f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto

Restano escluse, come previsto dal comma 6 dell'art. 19 della Legge Regionale n. 5/2012, dall'uso degli impianti le società ed associazioni sportive che, pur avendone l'obbligo, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

Il Comune può individuare ulteriori elementi di valutazione, anche con riferimento all'economicità di gestione ed alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate, con particolare riferimento ad eventuali agevolazioni in favore di fasce deboli della popolazione e di giovani. Il totale dei valori assegnati per tali ulteriori elementi di valutazione non potrà superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti gli elementi individuati. In ogni caso ai requisiti di partecipazione ed agli elementi di valutazione saranno attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro ed adeguatamente pubblicizzati nel bando, in sede di gara.

Fra l'Amministrazione Comunale e il gestore va sottoscritta apposita convenzione secondo lo schema C) allegato al presente regolamento che, in ogni caso, **ha carattere indicativo e**

non prescrittivo e potrà essere adattato alle specificità di ogni singolo affidamento **anche in relazione alla disciplina di legge presupposta.**

Articolo 14

Competenze del gestore e dell'Amministrazione Comunale

Sono posti a carico del gestore i seguenti oneri: apertura e chiusura dell'impianto, custodia, sorveglianza, adeguata pulizia, spese di funzionamento (energia elettrica, acqua, gas, tassa igiene ambientale, telefono, prodotti per pulizia) e le spese per la manutenzione ordinaria.

Il gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

Sono posti a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri relativi alla straordinaria manutenzione e di quelli ritenuti formalmente indispensabili per la funzionalità e per l'utilizzo a cui gli impianti sono destinati.

Articolo 15 Corrispettivi di gestione e canoni annui

Per le gestioni degli impianti sportivi aventi rilevanza economica **non è prevista l'erogazione di alcun corrispettivo in favore del gestore, fatto salvo il prezzo eventualmente stabilito dal RUP conformemente a quanto disposto all'art. 165 dal Codice dei contratti ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario**

Per le gestioni degli impianti sportivi senza rilevanza economica l'Amministrazione Comunale potrà erogare ai gestori, per tutta la durata delle relative convenzioni, un corrispettivo/contributo finanziario annuo che, nel caso in cui la Giunta non abbia definito criteri oggettivi di ripartizione, sarà determinato sulla base delle risorse economiche disponibili a bilancio, del consolidato storico dei corrispettivi annui erogati per ogni singolo impianto nelle tre annualità precedenti.

I corrispettivi annui verranno corrisposti in due rate semestrali.

Al fine di monitorare le entrate e le uscite, il gestore dovrà presentare il rendiconto annuale dell'esercizio gestionale nonché il bilancio societario ufficiale. I gestori di cui all'art. 12 lett. B.1, dovranno corrispondere all'Amministrazione Comunale, **entro 30 giorni dall'emissione della fattura**, un canone annuo tenuto conto dello sfruttamento economico dell'impianto e delle relative attrezzature di proprietà comunale. Gli importi dei canoni sono determinati e/o modificati dalla Giunta Comunale.

Articolo 16

Assegnazione spazi degli impianti in gestione

Gli spazi degli impianti concessi in gestione sono assegnati dal gestore, sulla base di quanto stabilito nei precedenti artt. 3, 5 e 8.

E' concedibile al gestore, per lo svolgimento dell'attività sportiva istituzionale dei propri associati almeno il 25% del monte ore disponibile su base settimanale, al netto dei giorni del fine settimana storicamente dedicati allo svolgimento di partite, tornei e manifestazioni. Per la definizione della percentuale degli spazi spettante al soggetto gestore, l'amministrazione si baserà sul numero degli associati residenti sul territorio comunale che svolgeranno attività sportiva nell'impianto concesso in gestione e sulle istanze di utilizzo pervenute da altri soggetti. Negli spazi non spettanti, i gestori sono tenuti a garantire la fruizione degli impianti ai soggetti che ne faranno richiesta in ognuna delle fasce giornaliere (mattino, pomeriggio, sera), fermo restando che gli spazi non assegnati per mancanza di istanze, saranno da considerare concessi al gestore.

Lo schema della ripartizione oraria settimanale per ogni stagione sportiva potrà essere presentato a decorrere **dal 1 luglio** e non oltre **il 30 agosto** di ogni anno all'Ufficio Sport, che provvederà alla verifica della sua regolarità ed alla sua approvazione. Lo schema avrà validità solo una volta approvato dall'Ufficio Sport, che in caso di controversie avrà la facoltà di applicare lo schema orario dallo stesso ritenuto più congruo.

Nel caso di attività e/o di manifestazioni di breve durata, o comunque non stagionali, prima di rilasciare la relativa assegnazione, o di esprimere il relativo diniego, i gestori dovranno preventivamente acquisire il nulla osta dell'Ufficio Sport, in mancanza del quale le attività e/o le manifestazioni saranno da intendersi non autorizzate dall'Amministrazione Comunale. Negli impianti ove sia strutturalmente possibile, il gestore può adibire uno o più spazi per lo sviluppo ed il coordinamento delle proprie attività organizzative e di gestione, dietro formale autorizzazione dell'Ufficio Sport e sempre che non venga arrecato alcun pregiudizio al normale svolgimento della pratica sportiva dell'utenza.

Articolo 17

Responsabilità verso terzi

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della convenzione stipulata con il gestore. Il gestore può richiedere ai fruitori dell'impianto di contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati,

o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi.

Articolo 18

Durata della gestione

Le gestioni degli impianti sportivi comunali, siano essi con o senza rilevanza economica, di norma, hanno la durata di anni 5 (cinque). Tale durata può essere rinnovata per un periodo massimo di ulteriori anni 3 (tre), ripetendo gli stessi servizi del quinquennio precedente e previa espressa previsione indicata nel bando per l'affidamento, qualora il gestore si impegni a realizzare a propria cura e spesa opere quali migliorie, adattamenti, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, che dovranno comunque rivestire carattere meramente accessorio ossia costituire solo una conseguenza eventuale o un completamento del servizio.

Tali opere dovranno essere formalmente approvate dall'Amministrazione Comunale nonché preventivamente autorizzate dagli uffici comunali competenti. L'eventuale rinnovo per ulteriori anni 3 (tre) dovrà essere debitamente formalizzato con la sottoscrizione di una nuova convenzione. E' esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito della concessione. Nessun onere finanziario diretto o indiretto che copra in tutto o in parte l'investimento sia in conto capitale sia in conto corrente può derivare a carico dell'amministrazione comunale.

Alla scadenza dell'affidamento, il gestore non potrà mai pretendere indennizzi, rimborsi ovvero avanzare qualsiasi tipo di rivalsa comunque denominata per gli interventi di valorizzazione di cui sopra. Tutto quanto realizzato dal gestore, incluse le opere di miglioria, resterà acquisito alla proprietà del Comune laddove non possa essere rimosso senza arrecare pregiudizio alcuno all'impianto. E' garantito il recesso unilaterale da parte dell'Amministrazione comunale per mutate e giustificate esigenze ed interessi da tutelare.

Articolo 19

Rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento di impianti sportivi privi di rilevanza economica

Ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.n.38/2021 le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro, possono presentare al Comune, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione, l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto

all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni e comunque non superiore a 15 anni. La convenzione tiene conto della specificità di tale previsione legislativa e le altre disposizioni del presente regolamento si applicano in quanto compatibili.

La procedura per l'affidamento, prende avvio con un avviso di manifestazione di interesse che si rivolge a tutti i soggetti interessati e individua i requisiti di partecipazione, i lavori minimi necessari per la riqualificazione, i criteri di valutazione delle offerte. La Giunta comunale, a seguito di istruttoria tecnica da parte di apposita Commissione, approva il progetto riconoscendone l'interesse pubblico e ne affida la gestione per la durata proporzionale al valore dell'intervento, fermo restando i limiti di durata previsti al presente articolo; nella scelta dell'affidatario, dovranno essere presi in considerazione i seguenti elementi:

a) progetto preliminare che descriva le opere di sviluppo e miglioramento sull'impianto e contenga il piano di attività, entrambi in accordo con le esigenze di attuale utilizzo e di sviluppo dell'attività sportiva, comprensivo di tutti gli elementi utili a permettere la valutazione dell'investimento e dei costi di attivazione e gestione;

b) Piano di fattibilità economico finanziaria asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite da istituto di credito stesso e iscritte all'elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1966/1939 che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta e i costi sostenuti per la predisposizione del progetto definitivo e dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di ristrutturazione e gestione dell'impianto.

La gestione dell'impianto è gratuita. Non è previsto alcun finanziamento/contributo da parte dell'Ente per la realizzazione del progetto presentato, fermo restando quanto previsto dal Regolamento, in relazione alla possibilità per il comune di erogare contributi a sostegno della gestione ai concessionari degli impianti sportivi senza rilevanza economica.

Articolo 20 Sfruttamento pubblicitario e subconcessione

Il gestore è autorizzato ad installare materiale promo pubblicitario all'interno dell'impianto affidato a condizione che l'esposizione del materiale medesimo venga effettuata nel pieno rispetto di tutte le vigenti normative regolanti la materia. Tutte le imposte di pubblicità sono a carico del richiedente. I materiali promo pubblicitari potranno essere esposti unicamente per la durata della gestione concessa o della concessione in uso dell'impianto, dopodiché dovranno essere rimossi a cura dei richiedenti. E' fatto divieto al gestore di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della gestione e/o di modificarne la destinazione d'uso, pena la revoca della convenzione stessa. E' data facoltà al gestore di sub concedere, per un periodo massimo pari alla durata dell'affidamento in gestione, alcuni servizi/esercizi connessi all'attività sportiva, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e nel pieno rispetto di tutte le vigenti normative regolanti la materia.

Articolo 21

Revoca delle concessioni di gestione

Sono considerati motivi di revoca della concessione di gestione:

- a) reiterate ed accertate mancanze o negligenze nel funzionamento e nella manutenzione degli impianti;
- b) reiterato mancato pagamento di canoni e/o utenze;
- c) applicazione di tariffe non preventivamente determinate o autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- d) mancato rispetto del modalità di assegnazione degli spazi;
- e) reiterate violazioni delle norme contenute nel presente regolamento;
- f) mancata custodia degli impianti ed annesse attrezzature e servizi negli orari di apertura;
- g) mancata ed ingiustificata effettuazione delle opere di miglioria nei tempi e nei modi previsti nel provvedimento di rinnovo della convenzione.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di revocare la gestione di un impianto in caso di conclamate cause di forza maggiore.

Articolo 22

Funzioni di controllo

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare e controllare periodicamente e/o in qualsiasi momento, anche attraverso sopralluoghi presso gli impianti, il rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni, secondo le modalità previste nelle stesse.

TITOLO IV TARIFFE

Articolo 23

Determinazione tariffe

Le tariffe per le attività diverse da quelle organizzate direttamente dal gestore, in tutti gli impianti sportivi comunali concessi in uso o in gestione **privi di rilevanza economica**, sono determinate e aggiornate dalla Giunta Comunale. Le tariffe vengono diversificate in base alla classificazione delle attività sportive, al livello dei singoli impianti, al costo di gestione dei medesimi, alle tipologie di utilizzo da parte degli utenti ed all'intento di favorire particolarmente l'accesso ai giovani e alle fasce deboli.

Qualora dovesse essere consentito l'utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive, la tariffa dovrà essere adeguatamente maggiorata. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile una tabella indicante le tariffe vigenti.

Articolo 24

Modalità di pagamento

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse. Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al gestore; negli altri casi al Comune. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti, che viene annualmente quantificata dalla Giunta Comunale.

Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute. A garanzia dei pagamenti il gestore, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

L'uso degli impianti è concesso a titolo gratuito per le attività rivolte a soggetti diversamente abili che non prevedano quote d'iscrizione ed alle scuole dell'obbligo cittadine che ne facciano

richiesta, limitatamente al periodo scolastico e compatibilmente con le attività già programmate, per lo svolgimento di attività sportive didattiche e propedeutiche.

E' fatto assoluto divieto al gestore di praticare alcun tipo di tariffa che non sia stata determinata dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 25

Concessione a titolo gratuito

L'Amministrazione Comunale può concedere a titolo gratuito, previo apposito atto deliberativo di Giunta, l'utilizzo degli impianti comunali, qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- a) manifestazioni ed attività di particolare rilievo internazionale e nazionale;
- b) manifestazioni ed attività con particolari riflessi per la promozione dello sport giovanile e/o dell'immagine della Città e delle sue peculiarità;
- c) manifestazioni ed attività aventi finalità benefiche;

Non è concedibile l'utilizzo gratuito per le manifestazioni che prevedono introiti derivanti da incasso da spettatori e/o quote di partecipazione, sponsorizzazioni e pubblicità.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26

Codice Europeo di Etica Sportiva

Il Comune di Acqualagna aderisce al Codice Europeo di Etica Sportiva approvato dai Ministri Europei responsabili per lo sport riuniti nella loro 7^a conferenza dal 13 al 15 maggio 1992, condividendone i principi ispiratori e impegnandosi a divulgarne i valori. Qualora venissero ripetutamente accertati nell'operato delle associazioni nonché dell'utenza in generale comportamenti e/o azioni in palese contrasto con i contenuti etici e di fairplay del Codice, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di revocare l'atto di concessione della gestione e/o di concessione in uso dell'impianto.

Articolo 27

Eventi di protezione civile

In caso di calamità naturali e/o di grandi eventi che richiedessero l'immediata disponibilità di spazi pubblici per fronteggiare situazioni inerenti la protezione civile, tutti gli impianti potranno essere utilizzati, senza preavviso alcuno e senza che né gestore né utenza possa pretendere nessun tipo di indennizzo, rimborso o rivalsa.

Articolo 28

Rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia:

- alla legge Regione Marche n. 5 del 02.04.2012 “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero”;
- al regolamento di attuazione della L. R. 5/2012, approvato con DGR n. 422 del 25.03.2013;
- alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla legge n. 91/1981 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alla L. 517/1977 e 23/1996 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- alla L. 23/1996 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 29

Norme Transitorie

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line del Comune.